



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2003
COM(2003) 813 definitivo

2003/0314 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del comitato misto di cooperazione
doganale CE/Canada in vista dell'adozione del regolamento interno**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 4 dicembre 1997, è stato firmato l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e il Canada. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
2. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 dell'accordo, un comitato misto di cooperazione doganale è responsabile della gestione dell'accordo stesso e ne assicura la corretta attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 dell'accordo, il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno.
4. È prevista anche l'adozione di un progetto di dichiarazione relativo alla composizione delle delegazioni presso il comitato misto.
5. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione propone che il Consiglio adotti quanto prima, quale posizione comune della Comunità nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale CE/Canada, il testo del progetto di decisione allegato, nonché il testo del progetto di dichiarazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale CE/Canada in vista dell'adozione del regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 dell'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e il Canada (qui di seguito denominato "l'accordo")¹ ha istituito il comitato misto di cooperazione doganale CE-Canada.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 3 dell'accordo, il comitato misto di cooperazione doganale CE-Canada adotta il proprio regolamento interno.
- (3) Occorre stabilire la posizione della Comunità nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale CE-Canada in vista dell'adozione del regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale CE-Canada in vista dell'adozione del regolamento interno si basa sul progetto di decisione che figura in allegato.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹ GU L 7 del 13.01.1998, pagg. 37-45.

Progetto di

DECISIONE N. 1/2003

**del comitato misto di cooperazione doganale CE/CANADA
relativa all'adozione del regolamento interno**

IL COMITATO MISTO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

- (1) visto l'accordo tra la Comunità europea, da un lato, ed il governo del Canada, dall'altro², in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo 1

PRESIDENZA

La presidenza del comitato misto di cooperazione doganale CE/Canada (in appresso denominato "il comitato misto") è esercitata a turno da un rappresentante del Canada e da un rappresentante della Comunità europea (in appresso denominata "la Comunità").

Articolo 2

RIUNIONI

1. Le riunioni del comitato misto si tengono alla data e nel luogo concordati dalle Parti, alternativamente a Ottawa e a Bruxelles o in una sede concordata dalle Parti.
2. I lavori del comitato misto hanno carattere riservato. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che entrambe le Parti non stabiliscano congiuntamente il contrario.

Articolo 3

DELEGAZIONI

Prima di ogni riunione del comitato misto, la Comunità e il Canada si comunicano reciprocamente la composizione prevista di ciascuna delegazione.

² GUL 7 del 13.01.1998, pagg. 37-45.

Articolo 4

SEGRETARIATO

Un funzionario canadese e uno della Commissione delle Comunità europee svolgono congiuntamente il ruolo di segretari del comitato misto.

Articolo 5

ORDINE DEL GIORNO

1. Le Parti redigono congiuntamente l'ordine del giorno per ogni riunione.
2. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione.

Articolo 6

PROCESSO VERBALE

Per ogni riunione è stilato un processo verbale che comprende un riepilogo delle deliberazioni predisposte dal presidente. Esso è firmato il più rapidamente possibile dopo la conclusione della riunione da entrambi i capi delegazione e adottato formalmente durante la riunione successiva. Dopo l'adozione da parte del comitato misto, il processo verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le Parti.

Articolo 7

MISURE, RACCOMANDAZIONI E QUESTIONI URGENTI DEL COMITATO MISTO

1. Il comitato misto prende misure e formula raccomandazioni volte ad agevolare l'attuazione dell'accordo.
2. In caso di necessità, e con il consenso di entrambe le Parti, tra una riunione e l'altra del comitato misto è possibile trattare questioni urgenti con procedura scritta.

Articolo 8

GRUPPI DI LAVORO

1. Il comitato misto può creare gruppi di lavoro per argomenti specifici.
2. Il comitato misto specifica la portata delle sue attività.
3. I gruppi di lavoro presentano relazioni al comitato misto.
4. I gruppi di lavoro si sciolgono non appena concluso il loro mandato, a meno che tale mandato non sia stato modificato dal comitato misto.

Articolo 9

MODIFICHE

Nell'ambito della struttura definita dall'accordo, il comitato misto può apportare al presente regolamento interno tutte le modifiche ritenute necessarie ad agevolare l'efficace svolgimento dei suoi compiti.

Articolo 10

ATTI E COMUNICAZIONI

1. Gli atti adottati dal comitato misto sono firmati dal presidente.
2. Gli atti e le comunicazioni sono trasmessi ai segretari di cui all'articolo 4.

Articolo 11

SPESE

La Comunità, da un lato, e il Canada, dall'altro, sostengono le spese relative alla loro partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro sia per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto

Il Presidente

ALLEGATO
Dichiarazione del comitato misto di cooperazione doganale
sull'adozione della decisione n.1/da parte del comitato misto di cooperazione doganale
CE/Canada

Composizione delle delegazioni del comitato misto di cooperazione doganale:

Nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale, la Comunità è rappresentata dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri. Il segretariato generale del Consiglio può assistere alle riunioni del comitato misto di cooperazione doganale.

Nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale, il Canada è rappresentato da responsabili dell'amministrazione doganale e fiscale canadese.